Studio Venturin

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

COME E QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L'Ispettorato nazionale di lavoro (INL) che, con la nota n. 29 pubblicata il 11 gennaio 2022, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative per dare attuazione al nuovo obbligo previsto dall'art. 14 comma 1 del DLgs. 81/2008.

Nell'ambito di tale disposizione è stato previsto che, con riferimento all'attività dei lavoratori **autonomi occasionali**, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo della tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Tale obbligo ricade solo sui committenti che operano in qualità di imprenditori.

La nota chiarisce l'esatto **campo di applicazione**, circoscrivendo l'obbligo unicamente nei confronti delle prestazioni disciplinate lavoristicamente dall'art. 2222 c.c.

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comuicazione al Centro per l'Impiego. Sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizo di una attività organizzata.

Restano, invece, **escluse** da ogni obbligo comunicazionale le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti disciplinati dall'art. 54-*bis* del DL 50/2017 (ex voucher), nonché le professioni intellettuali e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.

Quanto alle **modalità** di effettuazione della comunicazione, la norma rinvia a quanto già previsto per il lavoro a chiamata. Nell'attesa che il Ministero provveda ad aggiornare gli applicativi, la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all'Ispettorato competente per territorio.

Dovrà essere indicata una serie di informazioni utili all'**identificazione** e al **monitoraggio** della prestazione autonoma occasionale. In particolare, oltre ai dati del committente e del prestatore, andranno riportati, direttamente nel corpo della email, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell'attività e soprattutto la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera

o il servizio. Tali ultimi elementi sono fondamentali per determinare il rispetto della **tempistica** di inoltro della comunicazione, che dovrà essere antecedente l'inizio della prestazione.

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in commento.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022 (compreso).

Va ricordato che, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**. Tra i dati non essenziali è prevista l'indicazione del compenso che, se già pattuito, dovrà essere indicato fin da subito. Infine, la comunicazione potrà essere anche oggetto di annullamento o di modifica, da inviare sempre a mezzo mail prima dell'inizio della prestazione.

Omettere la comunicazione (anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato) comporta l'applicazione di una **sanzione** da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida *ex* art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro.

Nel caso la Vostra azienda avesse già in essere queste tipologie di rapporto o stesse valutando l'opportunità di usufruirne è opportuno contattare il proprio referente di Studio per i necessari approfondimenti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cliccando qui potete scaricare gli indirizzi mail delle sedi provinciali dell'Ispettorato